



Premessa Il presente regolamento disciplina il periodo di cogestione studentesca. Per quanto non espressamente previsto nei seguenti articoli, si applicano integralmente le norme del Regolamento d'Istituto ordinario e lo Statuto delle studentesse e degli studenti.

ARTICOLO 1 – Validità didattica e obbligo di frequenza

1. Le giornate dedicate al progetto di cogestione studentesca, deliberate dagli Organi Collegiali per la durata di tre giornate consecutive, costituiscono a tutti gli effetti parte integrante dell'offerta formativa dell'Istituto.
2. I corsi, i laboratori e i seminari in programma sono da intendersi come attività trasversali alla didattica ordinaria. Essendo stati deliberati dal Collegio dei Docenti, essi rientrano nel regolare svolgimento delle attività didattiche e istituzionali della scuola.
3. Gli studenti sono tenuti all'obbligo di frequenza e alla partecipazione attiva ai corsi preventivamente scelti. L'assenza ingiustificata o l'allontanamento arbitrario dai locali della scuola saranno considerati alla stregua di un'assenza ingiustificata dalle ore di lezione ordinaria e segnalati ai rispettivi Consigli di Classe per i provvedimenti del caso.

ARTICOLO 2 – Organizzazione della giornata e rilevazione delle presenze

1. Durante l'intera durata della cogestione, la prima ora di attività è così strutturata:
 - **Primi 15 minuti:** gli studenti si recano nelle proprie aule ordinarie dove i docenti in orario effettueranno l'appello sul registro elettronico.
 - **Resto dell'ora:** smistamento ordinato degli studenti all'interno delle aule preposte ai singoli corsi e preparazione delle attività.
2. La presenza degli alunni verrà ulteriormente rilevata all'inizio di ciascuna sessione oraria/giornaliera da parte del personale docente incaricato della vigilanza o dei referenti del corso.
3. Durante l'intera durata della cogestione l'intervallo sarà unico e si svolgerà dalle ore 10.45 alle ore 11 in tutte le sedi.
4. Durante l'intera durata della cogestione, le attività si concluderanno alle ore 13, come deliberato in sede collegiale.

ARTICOLO 3 – Tutela del patrimonio scolastico e responsabilità

1. L'utilizzo di aule, laboratori e attrezzature scolastiche è consentito solo previa autorizzazione e sotto la supervisione del personale responsabile o dei docenti referenti.
2. Lo studente che recherà intenzionalmente danni ad ambienti, arredi e materiali risponderà del danno. Sarà inoltre soggetto all'immediato deferimento agli organi competenti, all'applicazione di sanzioni disciplinari da parte del proprio Consiglio di Classe e alla conseguente valutazione sul voto di condotta in sede di scrutinio.
3. Lo studente responsabile di scambio di persona con un altro studente durante l'appello nei singoli corsi sarà punito secondo le sanzioni previste dal regolamento scolastico ordinario.

ARTICOLO 4 – Accesso alla struttura scolastica ed esterni

1. L'accesso alla struttura scolastica è severamente vietato a studenti non iscritti all'istituto e a soggetti esterni non preventivamente autorizzati dalla Presidenza.
2. Lo studente che ageverà l'ingresso o introdurrà individui non autorizzati sarà immediatamente deferito agli organi competenti e punito secondo le sanzioni disciplinari previste dal regolamento scolastico ordinario.

ARTICOLO 5 – Comportamento e collaborazione della comunità scolastica

1. La collaborazione attiva tra docenti, personale ATA e studenti è fondamentale per la riuscita delle giornate.

2. Qualsiasi comportamento volto a impedire, ostacolare o disturbare il regolare svolgimento delle attività comporterà l'emissione di una nota disciplinare da parte del docente referente e il deferimento agli organi preposti.

ARTICOLO 6 – Comitato di Sicurezza Studentesco

1. Il Comitato di Sicurezza è l'organo studentesco preposto a coadiuvare la vigilanza e a promuovere il rispetto del presente regolamento in tutte le sedi dell'istituto, secondo un calendario appositamente stilato.
2. I membri del Comitato sono tenuti a segnalare tempestivamente al referente di plesso o al personale docente qualsiasi condotta inadeguata o situazione di rischio.
3. L'appartenenza al Comitato di Sicurezza non solleva il singolo componente dalle responsabilità individuali: ogni studente risponde unicamente e personalmente delle proprie azioni, e i membri del Comitato non sono ritenuti responsabili per violazioni commesse da terzi.

ARTICOLO 7- Aule studio e possibilità di recupero per gli studenti con carenze.

1. In ogni sede, durante l'intera durata della cogestione, saranno lasciate disponibili delle “aule studio” per il ripasso tra pari degli argomenti trattati durante l'anno scolastico, per eventuale miglioramento dei voti delle varie materie e **per il recupero delle carenze** in vista dello scrutinio finale.
2. Il recupero (o la volontà di aumentare un voto) dovrà essere anticipatamente concordato tra il docente e lo studente, il quale sarà di suo interesse il recupero di tutte le eventuali carenze.

Si ribadisce che le attività di recupero e di miglioramento concordate possono svolgersi anche al di fuori del gruppo classe formale, nelle aule preposte, secondo le modalità approvate dal docente referente.

ARTICOLO 8- Eventuale sospensione delle attività.

1. Qualora, durante lo svolgimento delle attività di cogestione, avvengano gravi effrazioni del Regolamento d'Istituto ordinario e del presente regolamento di cogestione, la **Presidenza ha il diritto di sospendere le attività** previste, dal giorno successivo l'effrazione.